

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2024, n. 29

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma con i Comuni di Almese, Buttigliera Alta, Gassino Torinese, Masio, Moncalieri, Ovada, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Susa e Verzuolo per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 6/2017, di cui al DPGR n. 81 del 15 dicembre 2022....



ATTO 29/2024/XII

DEL 17/07/2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Dlgs n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma con i Comuni di Almese, Buttigliera Alta, Gassino Torinese, Masio, Moncalieri, Ovada, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Susa e Verzuolo per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 6/2017, di cui al DPGR n. 81 del 15 dicembre 2022. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Premesso che:

la legge n. 243/2012, all'articolo 10, comma 3, dispone che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale;

ai sensi del successivo comma 5, i criteri e le modalità di attuazione delle predette intese regionali sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata;

in attuazione di tale disposizione è stato approvato il DPCM n. 21 del 21 febbraio 2017;

l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2017 ha istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali;

in data 10 settembre 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma con i Comuni di Agrate Conturbia, Almese, Basaluzzo, Borgone Susa, Bruzolo, Buttigliera Alta, Chianocco, Gassino Torinese, Giaveno, Masio, Mompantero, Moncalieri, Ovada, Pasturana, Pianezza, Pino Torinese, Piosasco, Rivalta di Torino, Susa, Verzuolo per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dei sopra citati articoli 10 e 13, approvato con DPGR n. 79 del 24 settembre 2018 e da ultimo modificato con il DPGR n. 81 del 15 dicembre 2022, con scadenza al 30 giugno 2024.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata", con nota prot. n. 8571 del 2 maggio 2024, il Comune di Ovada ha richiesto la proroga dei termini in relazione all'intervento: "Realizzazione ascensore nel Palazzo Rossi - Maineri, sede della biblioteca civica, al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche" per permettere la completa realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione, in quanto durante la prosecuzione dei lavori sono emerse ulteriori criticità esecutive che non hanno permesso la conclusione dei lavori come meglio spiegate nella relazione del Direttore dei lavori allegata alla suddetta nota.

Dato atto che, quale esito delle verifiche del sopra citato Settore "Programmazione negoziata":

- per quanto riguarda gli altri interventi inseriti nell'accordo di programma, questi risultano tutti conclusi e rendicontati;

la suddetta richiesta di proroga, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4.

Preso atto che in data 5 giugno 2024 si è riunito, ai sensi dell'articolo 14ter della legge n. 241/1990, il Collegio di vigilanza in modalità sincrona per l'approvazione formale da parte del Collegio della suddetta modifica.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma relativamente alla sopra citata proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 per permettere la conclusione dell'intervento del Comune di Ovada e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i., da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate con la determinazione dirigenziale n. 596 del 28 settembre 2018.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

che è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con i Comuni di Almese, Buttigliera Alta, Gassino Torinese, Masio, Moncalieri, Ovada, Pianezza, Pino

Torinese, Rivalta di Torino, Susa e Verzuolo, per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 6/2017, sottoscritto il 10 settembre 2018 ed approvato con DPGR n. 79 del 24 settembre 2018, come da ultimo modificato con il DPGR n. 81 del 15 dicembre 2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, con la quale, come in premessa descritto, si approva la proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 relativamente all'intervento del Comune di Ovada, denominato "Realizzazione ascensore nel Palazzo Rossi - Maineri, sede della biblioteca civica, al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche";

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio